



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Federica Prometti

Circolare n. 41 del 14/10/2024

- 1) Le news di ottobre
- 2) Recupero adempimenti: entro il prossimo 31 ottobre possibile la “remissione in bonis”
- 3) Chiarimenti sul credito d'imposta 5.0 e sulla “Nuova Sabatini capitalizzazione”

1) Le news di ottobre

Transizione 5.0

Il GSE ha pubblicato in data 26 settembre 2024 le proprie *faq* in tema di Transizione 5.0 in cui chiarisce come vanno calcolati i consumi rispetto al periodo precedente per una impresa neo-costituita oltre a fornire molte indicazioni sull'applicazione e sull'accesso all'agevolazione.

Si specifica che le *faq* sono in continuo aggiornamento e sono consultabili al seguente link:

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0#faq>

SCIA per le attività turistiche imprenditoriali

Come specificato nella circolare di Studio n. 35 del 17.09.2024, si ricorda che dal 2 novembre, a seguito della entrata in funzione della BDRS per la richiesta del CIN e di quanto previsto dall'articolo 13-ter, D.L. 145/2023 con la “*Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale*”, scatta l'obbligo di SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali.

Variato il tasso agevolativo alle PMI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024 il comunicato relativo al Decreto Mimit del 20 settembre 2024, concernente il tasso da applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, individuato nella misura del 4,45%. La

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

modifica avviene a seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione Europea fissato al 3,65%.

Riduzione Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)

A decorrere dal 18 settembre 2024 il Tasso Ufficiale di riferimento (TUR) è stato ridotto dal 4,25% al 3,65%.

A seguito della variazione, INPS e INAIL hanno comunicato l'aggiornamento dei propri tassi di interesse.

L'INPS, con la Circolare n. 89/2024 ha reso nota la nuova misura del tasso di interesse di dilazione e di differimento pari al 9,65% da applicare per i casi di:

- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 18 settembre 2024;
- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

L'INAIL, con la Circolare n. 28/2024 ha comunicato la variazione dei tassi di interesse in misura pari al:

- 9,65% per le rateazioni dei debiti contributivi, premi assicurativi e accessori;
- 9,15% per le sanzioni civili per omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.

Tali misure saranno applicate nelle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 18 settembre 2024, ovvero in data anteriore, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione, o lo abbia comunicato in data 18 settembre 2024 o successivamente. Non subiscono variazioni le rateazioni attualmente in corso.

2) Recupero adempimenti: Entro il prossimo 31 ottobre possibile la “remissione in bonis”

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della c.d. “*remissione in bonis*”, rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una sanzione e utilizzando il modello F24.

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente, tramite modello F24, l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Per quali ipotesi può essere usata la remissione *in bonis*

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nelle quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas	Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Cedolare secca	La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: - è già stata pagata l'imposta di registro; - non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'Agenzia dell'entrate bensì verso altro soggetto.

Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l'articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissione in bonis).

In pratica, quindi, viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. "*remissione in bonis*" anche per casi descritti nella tabella che segue nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax	Il c.d. Decreto Semplificazioni ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi. Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi: • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
--	---

	• interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004); • perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004); • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività); • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente. Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione in bonis.
Liquidazione Iva di gruppo	Il Legislatore ha modificato l'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 con l'articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 prevedendo: • che la volontà di avvalersi dell'Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall'ente o società controllante; • di semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime. Tale opzione si realizza nel quadro VG ("Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate") del modello di dichiarazione Iva annuale. Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.

Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall’11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

I suddetti codici tributi sono utilizzabili esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il c.d. F24 Elide.

La modalità di compilazione del modello F24 Elide è la seguente:

- nella sezione “Contribuente”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
 - nel campo “tipo”, la lettera “R”;
 - nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
 - nel campo “codice”, il codice tributo;
 - nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

3) Chiarimenti sul credito di imposta 5.0 e sulla “Nuova Sabatini capitalizzazione”

L’articolo 38 del D.L. 19/2024 ha introdotto un nuovo credito d’imposta, denominato 5.0, con importi variabili in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta, destinato agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi indicati negli allegati A e B della L. 232/2016.

Tali investimenti devono essere realizzati dalle imprese nell’ambito di progetti di innovazione avviati dopo il 1° gennaio 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025.

Lo scorso 12 settembre 2024 è stato completato l’ultimo passo della procedura operativa per accedere al credito d’imposta: ora, attraverso il portale GSE “Transizione 5.0”, è possibile inviare anche le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Inoltre, dal 1° ottobre 2024, è attiva la “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, che prevede l’erogazione di un contributo in conto impianti, determinato in misura pari agli interessi calcolati con un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese, e del 3,575% per le medie imprese.

Gli investimenti devono essere avviati dopo l’invio della domanda di accesso al contributo alla banca o all’intermediario finanziario, e la capitalizzazione che accompagna il piano di investimento dovrà rispettare specifiche caratteristiche, con un valore minimo pari al 30% del finanziamento approvato.

Pienamente operativa la piattaforma informatica sul sito del GSE per l'attivazione della 5.0

Dal 12 settembre 2024 è completamente operativa la procedura per accedere al credito d'imposta 5.0. La normativa prevede l'invio di tre comunicazioni tramite la piattaforma informatica del sito GSE, ovvero:

- comunicazione preventiva all'investimento;
- comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini;
- comunicazione di completamento.

Tutte le informazioni utili su come registrarsi sono presenti al seguente *link*:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-5-0-operativo-il-portale>

Entro 10 giorni dalla presentazione telematica della comunicazione di completamento, il GSE notificherà all'impresa l'ammontare del credito d'imposta spettante.

Dopo ulteriori 10 giorni, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, in una o più quote, fino al 31 dicembre 2025. Qualora il credito d'imposta non venga completamente utilizzato entro tale data, potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi e utilizzato in cinque rate annuali di pari importo.

Argomento	Caratteristiche del credito
Irrilevanza fiscale dell'agevolazione	Il contributo in conto impianti, pari all'ammontare del credito concesso, dovrà essere contabilizzato secondo il criterio di competenza nei periodi d'imposta in cui verranno attribuite le quote di ammortamento degli investimenti realizzati (quindi, generalmente suddiviso tra gli anni attraverso la tecnica dei risconti passivi). Questo contributo non concorre alla determinazione del reddito né alla base imponibile Irap.
Periodo minimo di detenzione degli investimenti	I beni oggetto degli investimenti non devono essere: • ceduti fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di investimento; • destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione
Investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria	Per gli investimenti realizzati tramite contratti di <i>leasing</i> , è obbligatorio prevedere il riscatto del bene al termine della durata del contratto.
Cumulabilità	Il credito di imposta 5.0 non è cumulabile (in relazione agli stessi costi sostenuti): • col credito di imposta 4.0; • col credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Operativa la “NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE”

Il Mimit, con la circolare n. 1115/2024, ha apportato modifiche alla precedente circolare n. 410823/2022, fornendo le istruzioni necessarie per la corretta attuazione della c.d. "Nuova Sabatini Capitalizzazione".

Sono stati inoltre resi disponibili i modelli di domanda, di dichiarazione e la documentazione aggiuntiva che le imprese devono presentare per poter usufruire dell'agevolazione.

Tutte le informazioni utili su come accedere all'agevolazione sono presenti al seguente *link*:
<https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/pmi-al-via-la-nuova-sabatini-capitalizzazione>

La circolare definisce dettagliatamente le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, insieme alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione e all'erogazione del contributo in conto impianti.

L'importo del contributo viene calcolato in misura pari al valore degli interessi, determinati in via convenzionale su un finanziamento di durata quinquennale e di importo pari all'investimento, con un tasso di interesse annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

Le richieste per la "Nuova Sabatini Capitalizzazione" possono essere inviate via PEC alla banca o all'intermediario finanziario dal 1° ottobre 2024.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati